

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il 2 agosto 2012, presso l'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Biella, in Biella (BI), Via Tripoli n. 1, si sono incontrate:

- la Bon Prix s.r.l., rappresentata da Antonella Pella e Sara Giordani, con Giancarlo Macchetto assistita dall'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Biella, in persona di Valeria Dionisio

e

- la Filcams-Cgil di Biella nella persona di Gloria Missaggia, la Fisascat-Cisl di Biella nella persona di Sergio Segala, la Uiltucs-Uil di Biella nella persona di Mauro Orsan, tutte delegate da ciascuna organizzazione nazionale

per espletare la procedura per la collocazione in mobilità di n. 66 lavoratori, così come sancito dal combinato disposto dagli artt. 4, 5 e 24 e dagli articoli da essi richiamati della Legge 23.7.1991 n. 223, procedura questa attivata da parte della Società con notifica resa il 30 luglio 2012, per il tramite dell'Ascom di Biella, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e UGL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro, Divisione VII, via fax in pari data.

Le motivazioni che hanno portato alla decisione di cessare le unità produttive della rete retail, così come individuate nell'allegato B della lettera di attivazione della procedura di consultazione sindacale, sono state esaminate, nei vari aspetti, nel corso dei diversi incontri tenuti durante la fase sindacale e amministrativa della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria che di seguito riportiamo sinteticamente.

Ricordiamo che la nostra Società ha iniziato la propria attività nel 1994, esercitando la vendita di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino, attraverso diversi canali: tramite catalogo, che da sempre rappresenta il core business, la vendita diretta in negozio e attraverso la vendita on line.

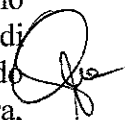
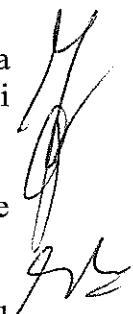
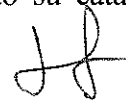
I motivi che rendono necessaria l'avvio della presente procedura sono determinati dal negativo andamento commerciale ed economico dell'azienda, conseguenza della grave recessione economica che ha investito il mercato globale.

Negli ultimi anni l'andamento dell'economia ha pesantemente influito sulla dinamica produttiva e dei consumi.

In particolare l'economia in Italia è entrata in una fase di forte recessione, con la conseguenza che la domanda interna è oramai segnatamente debole. Secondo uno studio di Confcommercio i consumi delle famiglie sono tornate al livello del 2008.

In riduzione della domanda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, che portano ad una forte diminuzione della possibilità di acquisto da parte delle famiglie.

La Società ha comunque in questi anni cercato di intraprendere sulla rete retail diverse azioni al fine di incentivare gli acquisti e fidelizzare la clientela, attraverso tessere di fedeltà che permettono alla clientela di usufruire di sconti, attraverso offerte in negozio, concedendo la possibilità di effettuare ordini direttamente in negozio scegliendo tra i prodotti proposti nel catalogo, concedendo la possibilità di farsi recapitare in negozio i pacchi ordinati attraverso i cataloghi, e ancora, concedendo la possibilità di effettuare il reso di ciò che si è acquistato su catalogo sempre in negozio.



Nonostante tutte le azioni sopra riportate, gli ultimi tre esercizi relativi all'area retail hanno registrato risultati gestionali fortemente negativi, tali da erodere l'utile costituito dall'attività tradizionale della vendita per corrispondenza.

Questa situazione involutiva purtroppo continua la sua corsa e non si prevede una ripresa e oltre a tutti fattori sopra elencati, si assiste alla diminuzione delle vendite anche di tutti gli altri canali dovuto all'affacciarsi sul mercato italiano di importanti realtà mondiali che operano sui siti internet o attraverso le vendite televisive, nonché un numero crescente di iniziative da parte delle catene del calibro di H & M e Zara.

A ciò si aggiunge la penalizzazione che sconta la rete retail, determinata dall'onerosità dei costi di locazione e delle spese condominiali per la gestione degli immobili ubicati nei centri commerciali.

Inoltre in data odierna, si sono ulteriormente illustrati i motivi per i quali non è possibile adottare misure alternative alla riduzione di personale e si è esaminato l'andamento economico non solo delle unità operative coinvolte nella presente procedura, ma anche del complesso dell'azienda.

Innanzitutto si rileva dai dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2012 che la nostra Società è il primo anno che riporta una perdita di bilancio. Tale perdita, molto elevata, pone in evidenza il crollo delle vendite. Crollo che purtroppo in questi mesi non accennua a frenare: le vendite nei negozi sono ulteriormente diminuite e neanche le azioni di promozione e di saldi fanno registrare un livello accettabile di vendite.

Premesso quanto sopra, le parti si danno atto di avere puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, nessuno escluso, nonché di aver verificato congiuntamente possibilità alternative alla procedura di mobilità.

In particolare, nel corso dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della Legge n. 223/1991, le parti hanno effettuato gli ulteriori approfondimenti degli argomenti, delle considerazioni e delle motivazioni contenute nella comunicazione di apertura della procedura, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 26.05.1997 n. 151.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante dell'accordo.
2. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91 la Società collocherà in mobilità n. 66 lavoratori.
3. In applicazione di quanto disposto nell'art. 8, comma 4, della Legge 19.7.1993, n. 236, si conviene esplicitamente e formalmente che la comunicazione della risoluzione dei rapporti di lavoro ai lavoratori di cui sopra, venga esercitata da parte della Società entro la data del 15 dicembre 2012.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991 le parti concordano che il personale da collocare in mobilità, per tutte le unità produttive, sarà individuato esclusivamente secondo il seguente criterio.

In attuazione del verbale di accordo cigs del 13 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è convenuto che la Società attuerà i licenziamenti conseguenti la presente procedura di mobilità, solo in quanto quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi. Pertanto il criterio individuato è esclusivamente della non opposizione di coloro che, attraverso tale procedura, avranno la possibilità di essere

ricollocati presso altre imprese o di avere l' intenzione di intraprendere un'attività autonoma e che quindi manifesteranno espressa volontà.

5. Le parti riconoscono che il preavviso decorre regolarmente nel periodo di sospensione della cassa integrazione straordinaria.
6. Ai lavoratori che, con l'assistenza esclusiva di una delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, formalizzeranno, in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 412 ter c.p.c. e dell'art. 2113 c.c., l'accettazione del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione dello stesso, la Società, in aggiunta delle competenze di fine rapporto, corrisponderà come controprestazione di tale accettazione e a titolo meramente transattivo e di esodo incentivato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) del d.lgs n. 314/1997, una somma procapite, al lordo delle ritenute di legge:
- euro 2.000,00 per i rapporti di lavoro che avranno termine entro il 31 agosto 2012;
 - euro 1.300,00 per i rapporti di lavoro che avranno termine entro il 30 novembre 2012;
 - euro 1.000,00 per i rapporti di lavoro che avranno termine entro la data del 15 dicembre 2012;
- I suddetti importi saranno riproporzionati in base all'orario effettivo di prestazione in essere alla data di inizio della cassa integrazione straordinaria.

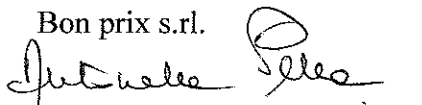
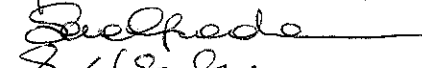
Il suddetto importo sarà corrisposto unitamente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto.

7. Per i lavoratori collocati in mobilità la Bon Prix s.r.l., in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 223/1991, provvederà a quanto sancito dall'art. 4, comma 9 e dall'art. 5, comma 4.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di avere ritualmente esperita ed esaurita con esito positivo, ad ogni e qualsiasi effetto, nessuno escluso, la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 e degli articoli da essi richiamati dalla legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bon prix s.r.l.

Ascom di Biella

Filcams-Cgil di Biella

Fisascat-Cisl di Biella

Unifucs-Unil di Biella